



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32161** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 62761, reso da **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a.**, tesoriere del Comune di Curtarolo (PD) per il periodo 01/01/2018 – 31/07/2018, depositato in data 22 agosto 2019;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all’udienza pubblica del 16 gennaio 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario dott.ssa Paola Franchini, il Magistrato relatore Elisa Borelli, il Vice Procuratore Generale Francesca Dimita e l’Avv. Valeria Zambardi, giusta delega in atti dell’Avv. Gaetano Di Martino, nell’interesse del tesoriere, come da verbale;

FATTO

I. Con la relazione di irregolarità n. 394 del 9 agosto 2024, il Magistrato

	istruttore chiedeva l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 62761, reso dal	
	tesoriere BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., per la gestione	
	della riscossione delle entrate, dei pagamenti delle spese e della custodia di	
	titoli e valori, in nome e per conto del Comune di Curtarolo, per il periodo di	
	gestione 01.01.2018-31.07.2018, avendo rilevato che:	
	- il rendiconto del tesoriere, redatto su un modello parzialmente conforme a	
	quello previsto normativamente (mancavano il prospetto riassuntivo della	
	gestione di cassa e il quadro di concordanza con la Tesoreria provinciale),	
	risultava sottoscritto digitalmente in data 05/06/2019 e, quindi, presentato	
	oltre il termine di trenta giorni dalla chiusura della gestione, avvenuta il	
	31/07/2018;	
	- il conto non era stato parificato prima del deposito presso la segreteria della	
	Sezione (il relativo provvedimento era stato emesso in data 08/05/2024, a	
	seguito di richiesta istruttoria) e non risultava approvato, essendo stato reso	
	in una data successiva (05/06/2019) all'approvazione del rendiconto 2018	
	(D.C.C. n. 21 del 29/04/2019) e dei conti degli agenti contabili (D.G.C. n. 25	
	dell'01/04/2019);	
	- il passaggio di consegne tra il nuovo tesoriere e quello uscente, avvenuto in	
	data 01/08/2018, era stato definito con verbale sottoscritto soltanto in data 6	
	novembre 2018, senza che, peraltro, fosse stata valorizzata la sezione	
	relativa all'anticipazione di cassa;	
	- il conto, all'atto del deposito presso la segreteria della Sezione, non	
	risultava corredato dalla relazione dell'organo di controllo interno prevista	
	dall'art. 139, co. 2, c.g.c., depositata soltanto in data 08/05/2024, a seguito di	
	richiesta istruttoria; la stessa, comunque, non dava atto né della tardiva	
	2	

	presentazione del conto da parte del tesoriere, né della tipologia dei controlli	
	eseguiti e della documentazione di supporto utilizzata, né, tantomeno, della	
	verifica del rispetto delle specifiche contrattuali cui era tenuto il tesoriere;	
	- l'attestazione (su utilizzo delle anticipazioni di liquidità da parte della	
	Tesoreria comunale, utilizzo delle entrate vincolate ex art. 195 TUEL,	
	insussistenza di eccedenze di pagamento nel conto, di interessi di mora per	
	ritardati pagamenti di rate di ammortamento mutui, di interessi passivi per	
	ritardati pagamenti per oneri tributari e derivanti da obblighi tributari e di	
	contestazioni al tesoriere, nonché sulla mancata effettuazione di verifica	
	straordinaria di cassa ex art. 224 TUEL) era stata resa in data 08.05.2024 dal	
	dott. Giorgio Casonato, in veste di Responsabile del Servizio Economico	
	Finanziario (SEF), sebbene lo stesso non fosse più in servizio presso l'Ente,	
	ricoprendo, dall'01.01.2022, la qualifica di Responsabile SEF presso un altro	
	Comune.	
	II. In data 24 ottobre 2024, l'Amministrazione comunale depositava una	
	memoria con la quale precisava che:	
	- il conto riportava, a pag. 23, il prospetto della gestione di cassa e il quadro	
	di concordanza con la tesoreria provinciale ed era stato reso all'Ente entro il	
	30.01.2019 (come indicato nella relazione del revisore dei conti del	
	09.04.2019, allegata alla DCC n. 21 del 29.04.2019);	
	- la discrepanza tra la data di presentazione del conto, avvenuta nei termini di	
	legge, e quella dell'apposizione della firma digitale (05/06/2019) era dipesa	
	dal fatto che, al momento del deposito del conto sul portale SIRECO, si era	
	reso necessario ritrasmettere il documento sottoscritto digitalmente, non	
	essendo stato possibile il caricamento dello stesso privo di firma digitale. Al	
	3	

	riguardo, confermava che da una verifica degli archivi digitali risultava	
	conservato il conto denominato “ <i>Preconsuntivo 02082018_mps</i> ” e datato	
	15.01.2018;	
	- lo stesso conto era stato parificato con determinazione del Responsabile	
	SEF, dott. Casonato Giorgio, n. 68 del giorno 1° aprile 2019 e l’Ente stesso	
	ne aveva preso atto con DGC n. 25 dell’01.04.2019 e con DGC n. 21 del	
	29.04.2019;	
	- i documenti di bilancio erano consultabili sul sito del Comune,	
	Amministrazione trasparente, <i>link</i> storico atti, sezione bilancio;	
	- la contestazione riguardante l’invalidità, alla data della trasmissione del	
	conto (08.05.2024), dell’attestazione resa dall’ex Responsabile del Servizio	
	Economico Finanziario, dott. Giorgio Casonato (trasferito presso altro	
	Comune a far data dall’01/01/2022) doveva intendersi superata dalla	
	trasmissione di un documento di analogo contenuto a firma dell’attuale	
	Responsabile del medesimo Servizio, dott.ssa Sara Benetton;	
	- la riscontrata tardività nella redazione del verbale di passaggio di consegne	
	tra tesoriere cessante (Monte dei Paschi di Siena) e tesoriere subentrante	
	(Intesa San Paolo a far data dall’01.08.2018) era dipesa dalla complessità	
	dell’attività legata a tale subentro, avvenuto in corso di anno, e l’omessa	
	compilazione della sezione relativa all’anticipazione di cassa era dovuta ad	
	una mera dimenticanza (al riguardo, evidenziava, altresì, che, comunque, del	
	mancato ricorso all’anticipazione di liquidità si dava atto nella relazione del	
	revisore dei conti del 09.04.2019, allegata alla DCC n. 21 del 29.04.2019);	
	- il segretario comunale, dott. Pellè Michelangelo, avendo constatato che non	
	risultava caricata sul portale SIRECO, alla data del deposito del conto, la	
	4	

	relazione ex art. 139 c.g.c. e si era adoperato immediatamente alla	
	trasmissione della stessa, ad integrazione dell'avvenuta resa del conto.	
	III. Con ordinanza n. 33/2024, il Presidente, rilevato il difetto di notifica del	
	decreto di fissazione di udienza all'agente contabile da parte	
	dell'Amministrazione, rinviava il giudizio di conto all'odierna pubblica	
	udienza.	
	IV. In data 10 gennaio 2025, il tesoriere, a mezzo dell'avv. Gaetano Di	
	Martino, depositava una memoria difensiva, con la quale rappresentava che:	
	- il conto era stato presentato tempestivamente in data 3 agosto 2018,	
	mediante trasmissione del tabulato " <i>preconsuntivo_02082018</i> " e,	
	successivamente (il 31 agosto 2018), del tabulato	
	" <i>preconsuntivo_02082018_mps_DEFINITIVO</i> " al Comune di Curtarolo, il	
	quale, nella persona del Responsabile dei Servizi Finanziari dell'epoca,	
	Giorgio Casonato, confermava l'avvenuta ricezione di tale ultima versione	
	(definitiva) con <i>e-mail</i> del 04/09/2018. Al riguardo, precisava, altresì, che il	
	tabulato " <i>preconsuntivo_02082018_mps_DEFINITIVO</i> ", era perfettamente	
	identico a quello denominato "Consuntivo" firmato digitalmente e	
	ufficialmente inviato, tramite PEC, all'ente in data 05/06/2019;	
	- la tardiva sottoscrizione del verbale di passaggio delle consegne, non era	
	avvenuta tempestivamente in quanto – nonostante la sua pronta attivazione	
	(cfr. corrispondenza da/per l'ente relativa alla definitiva chiusura dei rapporti	
	attivi collegati allo svolgimento del servizio) - il perfezionamento del	
	passaggio di consegne era stato rinviato in particolare, a causa	
	dell'attivazione del Dossier Titoli da parte del tesoriere subentrante	
	finalizzato al trasferimento del portafoglio titoli in carico al tesoriere	
	5	

	uscente;	
	- il rilievo mosso dal Magistrato istruttore con riferimento all’anticipazione	
	di liquidità non era fondato in quanto non si era fatto ricorso alla stessa come	
	risultava dalla relazione del revisore unico dei conti del 9 aprile 2019 di	
	approvazione del rendiconto per l’anno 2018, nella sezione “premesse e	
	verifiche”, e come confermato dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari,	
	dott.ssa Sara Benetton, con attestazione del 24.10.2024.	
	III. All’odierna udienza, il Pubblico Ministero e l’Avv. Zambardi hanno	
	concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	Il conto è irregolare, posto che non risulta regolarmente né parificato dal	
	Responsabile del Servizio finanziario né approvato dai competenti organi	
	dell’Ente, in quanto tali provvedimenti sono successivi alla sottoscrizione	
	dello stesso da parte dell’agente contabile e, quindi, alla sua presentazione	
	all’amministrazione ai sensi dell’art. 139, co. 1 c.g.c..	
	Nel giudizio di conto, assume rilevanza il momento della parificazione,	
	intesa come “ <i>dichiarazione certificativa</i> ” della concordanza del conto	
	(appositamente riveduto) con le scritture detenute dall’amministrazione,	
	rilasciata all’esito di una fase di verifica o controllo amministrativo (cfr.,	
	Cdc, SS.RR., parere n. 4/2020/CONS).	
	Tale adempimento deve necessariamente precedere il deposito del conto	
	presso la Sezione giurisdizionale territorialmente competente ed è	
	ovviamente successivo alla presentazione – consegna dello stesso, da parte	
	dell’agente contabile, all’amministrazione cui si riferisce la gestione.	
	In tal senso deve essere letta, infatti, la formulazione “ <i>previa parificazione</i> ”	
	6	

	del documento contabile di cui si fa menzione nell'art. 139, co. 2, c.g.c. e	
	che trova conferma nelle altre disposizioni (artt. 140, co. 1 e 145, co. 3,	
	c.g.c.) del codice di giustizia contabile.	
	Ne consegue che il conto giudiziale, dopo essere stato presentato dall'agente	
	contabile all'amministrazione di appartenenza, intesa come quella con la	
	quale intercorre un rapporto di servizio in senso funzionale (nella fattispecie	
	in esame, si veda la convenzione di tesoreria stipulata in data 03/07/2013 con	
	scadenza 31/12/2017, prorogata fino al giorno 01/08/2018), deve essere	
	"parificato", "vistato" ed "approvato" dai competenti organi dell'Ente e,	
	soltanto all'esito di detti adempimenti, dev'essere depositato presso la	
	segreteria della Sezione giurisdizionale.	
	Ciò posto, nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta in	
	giudizio risulta che il conto è stato sottoscritto in data 5 giugno 2019 e,	
	quindi, dopo la parificazione, avvenuta con determinazione n. 68	
	dell'01/04/2019 del Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Giorgio	
	Casonato.	
	È evidente, quindi, che, per quanto la parifica del conto sia intervenuta, come	
	sottolineato dal Comune nella memoria difensiva, il giorno 01/04/2019,	
	anziché nella data erroneamente indicata nella relazione di deferimento	
	(08/05/2024), il rilievo mosso dal Magistrato istruttore non può intendersi	
	superato, posto che l'attestazione di parificazione e il provvedimento di	
	approvazione si riferiscono ad un conto che a quella data non risultava	
	ancora sottoscritto (cfr. all. 3-bis alla memoria difensiva dell'agente	
	contabile) e, quindi, formalmente presentato all'amministrazione comunale.	
	Ne consegue che la trasmissione all'ente di una versione non definitiva del	
	7	

	conto (ovvero di un tabulato denominato	
	<i>“preconsuntivo_02082018_mps_DEFINITIVO”</i> in data 31/08/2018, come	
	riportato dall’agente) non può configurarsi come idonea presentazione dello	
	stesso ai sensi dell’art. 139 c.g.c., nonostante il deposito sia avvenuto	
	tempestivamente e il documento definitivo	
	(<i>“2631.004.CONSUNTIVO.2018.pdf.p7m”</i>), sottoscritto digitalmente e	
	inviato tramite PEC all’Ente in data in data 05/06/2019, sia rimasto, secondo	
	quanto dichiarato dall’agente contabile, sostanzialmente identico al testo non	
	definitivo.	
	Rimane, quindi, confermata anche la contestazione inerente alla tardiva	
	presentazione del conto, oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 226,	
	co. 1 TUEL.	
	Quanto all’ulteriore profilo di irregolarità riguardante l’invalidità della	
	dichiarazione attestante il mancato ricorso, per il periodo in esame, ad	
	anticipazioni di liquidità resa dal dott. Casonato in data 08/05/2024 quando	
	questi non rivestiva più la qualifica di Responsabile del Servizio economico-	
	finanziario dell’Ente, il Collegio prende atto dell’invio, avvenuto in corso di	
	giudizio, di un documento di contenuto analogo, a firma della dott.ssa	
	Benetton (Responsabile del medesimo Servizio dall’01/09/2024), nonché	
	dell’esito delle verifiche svolte dall’Organo di revisione (cfr. relazione sul	
	rendiconto 2018 di cui al verbale n. 5 del 09/04/2019).	
	Ciò nonostante, il mancato ricorso all’anticipazione di cassa avrebbe dovuto	
	essere evidenziato in sede di passaggio di consegne tra il tesoriere cessante e	
	quello subentrante, attraverso la compilazione dell’apposita sezione del	
	verbale, peraltro redatto a distanza di oltre tre mesi dalla cessazione della	
	8	

	gestione, così da garantire una più stretta osservanza dei principi di	
	trasparenza e chiarezza delle scritture contabili.	
	Secondo il principio di veridicità, infatti, le informazioni contabili devono	
	rappresentare fedelmente le operazioni effettuate. La corretta	
	rappresentazione delle partite contabili consente, inoltre,	
	all'amministrazione, agli organi di controllo interno e a questa Magistratura	
	di verificare l'aderenza della gestione agli obblighi di legge, migliorando	
	l'efficacia dei controlli e prevenendo irregolarità nella gestione.	
	Va, in proposito, rilevato che le circostanze emerse durante l'istruttoria non	
	erano evincibili dal conto, né emergono dalla relazione dell'organo di	
	controllo interno (art. 139 c.g.c.), peraltro redatta soltanto in data 08/05/2024	
	e, quindi, con notevole ritardo rispetto alla data di deposito del conto cui si	
	riferisce (02/12/2019). A quest'ultima è affidata, infatti, l'effettiva verifica	
	“interna” della gestione degli agenti contabili, come rilevato dalla	
	giurisprudenza di questa Sezione, secondo cui <i>“ferma restando l'autonomia</i>	
	<i>regolamentare e organizzativa dell'ente, la relazione dovrebbe,</i>	
	<i>preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad</i>	
	<i>esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della</i>	
	<i>documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le</i>	
	<i>risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i</i>	
	<i>versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato</i>	
	<i>un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi</i>	
	<i>significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione”</i> (cfr. Sez.	
	giur. Veneto, ord. n. 15 del 2023). Nel caso di specie, invece, il documento	
	prodotto in giudizio si limita ad attestare che <i>“i controlli effettuati non hanno</i>	
	9	

	evidenziato illegittimità o criticità, irregolarità o disallineamenti” e che “a	
	corredo dei conti giudiziali è stata acquisita agli atti del Servizio idonea	
	documentazione giustificativa della gestione”, senza dar conto della	
	metodologia del controllo effettuato, degli elementi presi in esame, delle	
	scritture verificate e della documentazione di supporto esaminata.	
	Per le motivazioni sopra esposte, il Collegio ritiene che non possa procedersi	
	all’approvazione del conto giudiziale n. 62761 della Banca Monte dei Paschi	
	di Siena S.p.a. – Istituto tesoriere del Comune di Curtarolo (PD) - reso per il	
	periodo 01.01.2018- 31.07.2018, depositato il 22 agosto 2019.	
	Non vi è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di	
	condanna.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32161 del registro di Segreteria	
	dichiara l’irregolarità del conto giudiziale n. 62761 della Banca Monte dei	
	Paschi di Siena S.p.a. – Istituto tesoriere del Comune di Curtarolo (PD) - per	
	il periodo 01/01/2018 – 31/07/2018.	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.	
	Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.	
	Il Giudice relatore Il Presidente	
	Elisa Borelli Marta Tonolo	
	(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)	
	10	

[illegible]